
Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)¹

del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2014)

Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000³ relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
(art. 2 LPers)

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

² La presente ordinanza non si applica:

a.⁴ ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 1991⁵ sui PF;

a^{bis}.⁶ ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 2003⁷ sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza;

RU **2001** 1789

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

² RS **172.220.1**

³ RS **172.220.11**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁵ RS **414.110**

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁷ RS **172.220.113.40**

- b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 1978⁸ sulla formazione professionale.

Art. 2 Competenze

(art. 3 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti:

- a.⁹ i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti);
- b. i collaboratori del Consiglio dei PF;
- c.¹⁰ i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

² Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.¹¹

³ Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.¹²

⁴ Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

⁵ ...¹³

Art. 3 Disciplina delle questioni di dettaglio

¹ I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

² Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

⁸ [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Capitolo 2: Politica del personale

Sezione 1: Principio

Art. 4

¹ Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per:

- a. una politica del personale progressista e sociale;
- b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale;
- c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;
- d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

² La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

³ I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

² I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

³ I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.

Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Art. 7 Colloquio di valutazione e di promozione¹⁴

(art. 4 cpv. 3 LPers)

¹ I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

² Sono in particolare oggetto del colloquio:

- a. la definizione di obiettivi e la loro verifica;
 - b. la situazione lavorativa;
 - c. le possibilità e le misure di sviluppo;
- d.¹⁵ l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

³ La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

⁴ I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

⁵ Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell'articolo 17b della legge del 4 ottobre 1991¹⁶ sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.¹⁷

Art. 8 Sviluppo delle capacità gestionali

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

Art. 9 Protezione della personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

² Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanano, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

- a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

¹⁶ RS **414.110**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

- b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

³ I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

Art. 10 Parità di trattamento

(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

² Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.

Art. 11 Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per:

- a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
- b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
- c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento;
- e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale;
- f. fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

² I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

³ Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:

- a. la composizione del personale;
- b. i costi del personale;

- c. il grado di soddisfazione nel lavoro;
- d. l'esito dei colloqui di valutazione;
- e.¹⁸ l'applicazione del sistema salariale.

⁴ Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca¹⁹.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

² Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

³ Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

⁴ Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro

Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14 Messa a concorso

(art. 7 LPers)

¹ I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

² Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.

Art. 15 Condizioni di assunzione

L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005 4795**).

¹⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 16 Contratto di lavoro

(art. 8 LPers)

¹ Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

² Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti:

- a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b. il settore lavorativo;
- c. il periodo di prova;
- d. il grado d'occupazione;
- e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio;
- f. la previdenza professionale;
- g. i termini di disdetta.

³ Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.

Art. 17 Modifica del contratto di lavoro

(art. 13 LPers)

¹ Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

² In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest'ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell'articolo 20a.²⁰

Art. 18 Periodo di prova

(art. 8 cpv. 2 LPers)

¹ Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.²¹

² In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.

Art. 19 Rapporti di lavoro di durata determinata

(art. 9 LPers)

¹ Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

² ...²²

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

²² Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

³ I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.²³

Art. 20²⁴

Art. 20a²⁵ Termini di disdetta

- ¹ Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente:
- a. nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni;
 - b. a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.
- ² Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
- a. un mese nel primo anno di servizio;
 - b. tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.
- ³ In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.
- ⁴ In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21 Misure in caso di ristrutturazioni (art. 10, 19, 31 e 33 LPers)²⁶

¹ I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili. I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

- ² Hanno priorità rispetto al licenziamento:
- a.²⁷ ...

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

²⁴ Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

²⁷ Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

- b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;
- c.²⁸ il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF;
- d.²⁹ il sostegno in caso di formazione professionale continua;
- e. il pensionamento anticipato.

³ I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

⁴ Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

Art. 22 Prestazioni in caso di pensionamento anticipato

(art. 31 cpv. 5 LPers)

¹ Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.³⁰

² È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che:

- a. il posto sia soppresso; o
- b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o
- c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

³ Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 2007³¹ della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.³²

⁴ I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

³¹ Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

Art. 23 Prestazioni supplementari del datore di lavoro
(art. 31 cpv. 3 e 5 LPers)

Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

Capitolo 4: Prestazioni

Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24³³

Art. 25³⁴ Classificazione della funzione
(art. 15 LPers)

¹ Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

² I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.

Art. 26³⁵ Stipendio iniziale
(art. 15 LPers)

¹ Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

² Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

³ Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1;
- b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.

³³ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

Art. 27³⁶ Evoluzione dello stipendio

(art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers)

¹ L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

² Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente:

- a. supera nettamente le esigenze;
- b. supera le esigenze;
- c. adempie le esigenze;
- d. adempie gran parte delle esigenze;
- e. adempie parte delle esigenze;
- f. non adempie le esigenze.³⁷

³ Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili. Se è superiore, rimane invariato.

⁴ Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.³⁸

⁵ Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato;
- b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1–3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

⁶ I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.

Art. 28³⁹ Adeguamento della scala salariale

(art. 16 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

² Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.

Art. 29⁴⁰ Indennità di funzione

(art. 15 LPers)

¹ In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

² L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

³ Per l'esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un'indennità di funzione.⁴¹

Art. 30⁴² Premi speciali

(art. 15 LPers)

¹ A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

² I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

³ Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.

Art. 31⁴³ Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro

Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.

Art. 32⁴⁴

Art. 33 Indennità

(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per:

- a. lavoro domenicale e notturno;

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

⁴⁴ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

b. lavoro a turni e servizio di picchetto.

Art. 34⁴⁵ Occupazione a tempo parziale
(art. 15 LPers)

Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.

Art. 35 Disposizioni speciali

¹ Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.⁴⁶

² In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36 Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio
(art. 29 LPers)

¹ I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.⁴⁷

^{1bis} Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.⁴⁸

² Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

³ I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

⁴ Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

Art. 36a⁴⁹ Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio
(art. 29 LPers)

¹ In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.

² I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.

³ Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.

⁴ Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.

Art. 37 Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione
(art. 29 cpv. 1 LPers)

¹ In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

² Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

³ La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

⁴ Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 38 Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo
(art. 29 cpv. 1 LPers)

¹ In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

² In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

³ Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

⁴ Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.

Art. 39 Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 29 cpv. 1 LPers)

¹ In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:⁵⁰

- a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso;
- b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981⁵¹ sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

² ...⁵²

³ Sono computate le prestazioni assicurative.

Art. 39a⁵³ Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers)

Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 1⁵⁴ se:

- a. ha compiuto il 50° anno di età;
- b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui;
- c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e
- d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁵¹ RS **832.20**

⁵² Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

⁵⁴ Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

Art. 40⁵⁵ Diritto allo stipendio in caso di decesso

(art. 29 cpv. 2 LPers)

¹ In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

² È considerata superstita anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

³ L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.

Art. 41⁵⁶ Diritto all'assegno familiare

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

¹ L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

² Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

³ Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott. 2000⁵⁷ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

⁴ L'assegno familiare è adeguato al rincaro.

Art. 41a⁵⁸ Prestazioni che integrano l'assegno familiare

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

¹ L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, sempre che questo sia inferiore a:

- a. 4431 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2861 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
- c. 3234 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.⁵⁹

² L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 2006⁶⁰ sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare:

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁵⁷ RS **830.1**

⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 26 set. 2013, approvata dal CF il 29 gen. 2014, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2014** 409).

⁶⁰ RS **836.2**

- a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;
- b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

³ I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

⁴ Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

Art. 41⁶¹ Assegno per il sostegno a congiunti
(art. 31 cpv. 1-3 LPers)

¹ L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

² L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.

Art. 42⁶² Previdenza professionale
(art. 32g cpv. 5 LPers)

¹ I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 2006⁶³ su PUBBLICA.

² Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

³ Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 1⁶⁴.

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

⁶³ RS **172.222.1**

⁶⁴ Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

Art. 42a⁶⁵ Pensione transitoria
(art. 32k cpv. 2 LPers)

¹ Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 166, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita. L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

² Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43 Equipaggiamento
(art. 18 cpv. 1 LPers)

¹ I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

² D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

³ D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.

Art. 44 Spese
(art. 18 cpv. 2 LPers)

¹ I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

² Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

³ Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.

Art. 45 Premi di fedeltà
(art. 32 lett. b LPers)

¹ Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

⁶⁵ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

⁶⁶ Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

² In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

³ Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.⁶⁷

Art. 46 Servizi particolari
(art. 32 lett. e e g LPers)

Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali:

- a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
- b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;
- c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.

Art. 47 Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

Art. 47^a⁶⁸ Provvedimenti d'integrazione
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.

Art. 48 Spese processuali e ripetibili
(art. 18 cpv. 2 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se:

- a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o
- b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁶⁸ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

² Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.

Art. 49⁶⁹ Indennità
(art. 19 cpv. 3 e 5 LPers)

¹ In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo percepisce un'indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
- b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
- c. il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;

² In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità.

³ L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

⁴ Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare:

- a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
- b. l'età;
- c. la situazione personale e lavorativa;
- d. la durata dell'impiego.

⁵ Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all'attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 34c capoverso 2 LPers.

⁶ I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l'indennità in misura proporzionale.

⁷ La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁷⁰ sul settore dei PF.

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

⁷⁰ RS **414.110.3**

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50 Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.

Art. 51 Vacanze (art. 17 LPers)

¹ I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

² Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

³ I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

⁴ I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

⁵ Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

⁶ Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

⁷ In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di $\frac{1}{12}$ per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di $\frac{1}{12}$ per ogni mese di assenza a partire dal secondo anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.⁷¹

⁸ Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.

Art. 52 Congedi (art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)⁷²

¹ In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

² Sono computati come tempo di lavoro:

- | | | |
|----|------------------------------|----------|
| a. | per il proprio matrimonio | 6 giorni |
| b. | per il matrimonio di parenti | 1 giorno |

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

c. ⁷³	per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità)	10 giorni
d.	per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia	fino a 5 giorni per anno civile
e.	per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi	fino a 5 giorni per anno civile
f.	per trasloco	1 giorno per anno civile
g. ⁷⁴	per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili	fino a 5 giorni per anno civile
h. ⁷⁵	per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento	il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia
i.	per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri	il tempo necessario
j. ⁷⁶	per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica	5 giorni
k. ⁷⁷	per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica	1–3 giorni secondo l'impegno
l. ⁷⁸	per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro	il tempo necessa- rio, ma al massimo ½ giornata
m.	per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati	6 giorni su 2 anni civili
n. ⁷⁹	per attività in associazioni del personale	fino a 30 giorni previa intesa con le parti sociali

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

- o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni per anno civile.

³ Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

⁴ Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

⁵ ...⁸⁰

Art. 52a⁸¹ Congedo non pagato o parzialmente pagato
(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

¹ Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

² In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

³ Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

⁴ Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

⁵ I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53 Adempimento dei compiti

I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

⁸⁰ Abrogato dal n. 1 dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

⁸¹ Introdotto dal n. 1 dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

Art. 54 Tempo di lavoro
(art. 17 LPers)

¹ Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

² I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

³ In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

⁴ Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

⁵ I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.

Art. 55 Ore supplementari e lavoro straordinario
(art. 17 LPers)

¹ In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

² Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

³ Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

⁴ Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

⁵ I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

⁶ Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.

Art. 56⁸² Occupazioni accessorie dei collaboratori

¹ Sono considerate occupazioni accessorie in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento per conto proprio o di terzi.

² I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni accessorie in caso di:

- a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca;
- b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti;
- c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca;
- d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o
- e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

³ In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

⁴ La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato:

- a. il tipo di occupazione accessoria;
- b. l'onere temporale previsto;
- c. il tipo e l'estensione dell'utilizzo dell'infrastruttura;
- d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

Art. 56a⁸³ Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti

¹ Per l'esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l'articolo 7a dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁸⁴ sul settore dei PF.

² Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003⁸⁵ sulla retribuzione dei quadri.

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

⁸⁴ RS **414.110.3**

⁸⁵ RS **172.220.12**

Art. 56^{b86} Accettazione di vantaggi

(art. 21 cpv. 3 LPers)

Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.

Art. 57 Segreto professionale, di affari e d'ufficio

(art. 22 LPers)

¹ I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

² L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

³ Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali⁸⁷**Art. 58⁸⁸** Inchiesta amministrativa

(art. 25 LPers)

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a–27j dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁸⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

Art. 58a⁹⁰ Inchiesta disciplinare

(Art. 25 LPers)

¹ L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

⁸⁶ Originario art. 56a. Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁸⁷ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁸⁹ RS **172.010.1**

⁹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

² Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

³ Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure:

- a.⁹¹ in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;
- b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

⁴ Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

⁵ Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

Art. 58b⁹² Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione
(Art. 25 LPers)

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute

(art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59 Competenze

¹ I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁹³ sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁹⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁹² Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁹³ RS **235.1**

⁹⁴ RS **235.11**

² I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

- a. dei fascicoli generali relativi al personale;
- b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD);
- c. dei dati relativi a misure sociali;
- d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi;
- e. dei dati relativi a procedimenti penali;
- f. dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

³ Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

⁴ I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza⁹⁵ tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).

Art. 60 Principi in materia di trattamento

¹ I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

² I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

³ Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

⁴ I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

⁵ Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini:

- a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento;
- d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

⁹⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 172.512.1).

⁶ Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD⁹⁶. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

⁷ I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per:

- a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali;
- b.⁹⁷ ...
- c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale;
- d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.

Art. 61 Dati relativi alla salute

¹ I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro. I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

² I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

³ Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

⁴ Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

⁹⁶ RS 235.1

⁹⁷ Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62⁹⁸ Autorità interna di ricorso e procedura

(Art. 35 cpv. 1 LPers)

¹ L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

² Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.⁹⁹

Art. 63 Prescrizione

(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁰⁰.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 1987¹⁰¹ sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;
2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991¹⁰² sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;
3. il regolamento del 14 novembre 1969¹⁰³ sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;
4. l'ordinanza del 31 marzo 1993¹⁰⁴ sulla nomina degli agenti nel settore dei PF;
- 5.¹⁰⁵ l'ordinanza del 19 settembre 2002¹⁰⁶ sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

¹⁰⁰ RS **220**

¹⁰¹ [RU **1987** 812]

¹⁰² [RU **1991** 806]

¹⁰³ Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

¹⁰⁴ [RU **1994** 2262]

¹⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

¹⁰⁶ [RU **2002** 4153, **2005** 11 4795, **2007** 463 art. 6 n. 3]

Art. 65 Modifica del diritto vigente

Sono modificate le seguenti ordinanze:

...¹⁰⁷

Art. 65a¹⁰⁸

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

¹⁰⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2001** 1789.

¹⁰⁸ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

Allegato 1¹⁰⁹
(art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF

Codice	Funzioni	Livelli														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	Funzioni scientifiche															
1011-06	Assistente scientifico Profilo dei requisiti I															
102	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore															
1021-07	Profilo dei requisiti I															
1022-08	Profilo dei requisiti II															
1023-09	Profilo dei requisiti III															
1024-10	Profilo dei requisiti IV															
103	Collaboratore scientifico con funzioni direttive (Senior Scientist/MER)															
1031-10	Profilo dei requisiti I															
1032-11	Profilo dei requisiti II															
1033-12	Profilo dei requisiti III															
1034-13	Profilo dei requisiti IV															
111	Responsabile di gruppo scientifico															
1111-09	Profilo dei requisiti I															
1112-10	Profilo dei requisiti II															
1113-11	Profilo dei requisiti III															
112	Responsabile di unità scientifica															
1121-11	Profilo dei requisiti I															
1122-12	Profilo dei requisiti II															
1123-13	Profilo dei requisiti III															
	Funzioni di supporto															
201/301	Collaboratore del supporto															
2011/3011-01	Profilo dei requisiti I															
2013/3012-02	Profilo dei requisiti II															
2013/3013-03	Profilo dei requisiti III															
202/302/402	Addetto al supporto															
2021/30214/021-03	Profilo dei requisiti I															
2022/30224/022-04	Profilo dei requisiti II															
2023/30234/023-05	Profilo dei requisiti III															
203/303/403	Specialista del supporto I															
2031/30314/031-05	Profilo dei requisiti I															
2032/30324/032-06	Profilo dei requisiti II															
2033/30334/033-07	Profilo dei requisiti III															
204/304/404	Specialista del supporto II															
2041/30414/041-07	Profilo dei requisiti I															
2042/30424/042-08	Profilo dei requisiti II															
2043/30434/043-09	Profilo dei requisiti III															
2044/30444/044-10	Profilo dei requisiti IV															

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

Allegato 2¹¹⁰
(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3)

Scala salariale del settore dei PF 2014

Linea di valutazione «a.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	61 032	66 066	71 550	77 524	84 036	91 305	99 614	109 327	120 915	135 365	154 044	178 923	212 918	260 505	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	62 252	67 387	72 981	79 075	85 716	93 132	101 606	111 513	123 333	138 072	157 125	182 501	217 176	265 715	
2	63 473	68 708	74 412	80 625	87 397	94 958	103 598	113 700	125 751	140 779	160 206	186 080	221 435	270 925	
3	64 694	70 029	75 843	82 175	89 078	96 784	105 591	115 886	128 170	143 486	163 287	189 658	225 693	276 135	
4	65 914	71 351	77 274	83 726	90 759	98 610	107 583	118 073	130 588	146 194	166 368	193 237	229 951	281 345	
5	67 135	72 672	78 705	85 276	92 439	100 436	109 575	120 260	133 006	148 901	169 449	196 815	234 210	286 556	
6	68 050	73 663	79 778	86 439	93 700	101 806	111 069	121 899	134 820	150 931	171 759	199 499	237 404	290 463	
7	68 966	74 654	80 852	87 602	94 960	103 175	112 564	123 539	136 634	152 962	174 070	202 183	240 597	294 371	
8	69 881	75 645	81 925	88 765	96 221	104 545	114 058	125 179	138 447	154 992	176 381	204 867	243 791	298 278	
9	70 797	76 636	82 998	89 928	97 481	105 914	115 552	126 819	140 261	157 023	178 691	207 551	246 985	302 186	
10	71 712	77 627	84 071	91 091	98 742	107 284	117 046	128 459	142 075	159 053	181 002	210 234	250 179	306 093	
11	72 323	78 288	84 787	91 866	99 582	108 197	118 042	129 552	143 284	160 407	182 542	212 024	252 308	308 698	
12	72 933	78 948	85 502	92 641	100 423	109 110	119 038	130 646	144 493	161 761	184 083	213 813	254 437	311 304	
13	73 543	79 609	86 218	93 416	101 263	110 023	120 035	131 739	145 702	163 114	185 623	215 602	256 566	313 909	

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 26 set. 2013, approvata dal CF il 29 gen. 2014, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2014 409).

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	74 153	80 270	86 934	94 192	102 103	110 936	121 031	132 832	146 911	164 468	187 164	217 391	258 695	316 514	
15	74 764	80 930	87 649	94 967	102 944	111 849	122 027	133 925	148 120	165 822	188 704	219 181	260 825	319 119	

Linea di valutazione «b.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	57 051	61 757	66 884	72 468	78 555	85 351	93 117	102 197	113 029	126 536	143 998	167 254	199 032	243 516	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	58 192	62 992	68 222	73 917	80 126	87 058	94 980	104 241	115 289	129 067	146 878	170 599	203 013	248 386	
2	59 333	64 227	69 559	75 367	81 697	88 765	96 842	106 285	117 550	131 598	149 758	173 944	206 993	253 256	
3	60 474	65 462	70 897	76 816	83 268	90 472	98 704	108 329	119 811	134 129	152 638	177 289	210 974	258 127	
4	61 615	66 697	72 235	78 266	84 840	92 179	100 567	110 373	122 071	136 659	155 518	180 634	214 955	262 997	
5	62 756	67 933	73 572	79 715	86 411	93 886	102 429	112 417	124 332	139 190	158 398	183 979	218 935	267 867	
6	63 612	68 859	74 576	80 802	87 589	95 166	103 826	113 949	126 027	141 088	160 557	186 488	221 921	271 520	
7	64 468	69 785	75 579	81 889	88 767	96 446	105 222	115 482	127 723	142 986	162 717	188 997	224 906	275 173	
8	65 324	70 712	76 582	82 976	89 946	97 727	106 619	117 015	129 418	144 884	164 877	191 506	227 892	278 825	
9	66 180	71 638	77 585	84 063	91 124	99 007	108 016	118 548	131 114	146 782	167 037	194 015	230 877	282 478	
10	67 035	72 564	78 589	85 150	92 302	100 287	109 413	120 081	132 809	148 680	169 197	196 523	233 863	286 131	
11	67 606	73 182	79 257	85 875	93 088	101 141	110 344	121 103	133 939	149 946	170 637	198 196	235 853	288 566	
12	68 176	73 800	79 926	86 599	93 873	101 994	111 275	122 125	135 070	151 211	172 077	199 869	237 843	291 001	
13	68 747	74 417	80 595	87 324	94 659	102 848	112 206	123 147	136 200	152 476	173 517	201 541	239 834	293 436	
14	69 317	75 035	81 264	88 049	95 444	103 701	113 137	124 169	137 330	153 742	174 957	203 214	241 824	295 871	
15	69 888	75 652	81 933	88 773	96 230	104 555	114 069	125 191	138 460	155 007	176 397	204 886	243 814	298 307	

Linea di valutazione «c.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	53 071	57 448	62 218	67 412	73 075	79 396	86 621	95 067	105 143	117 708	133 951	155 585	185 146	226 526	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	54 132	58 597	63 462	68 760	74 536	80 984	88 353	96 968	107 246	120 062	136 630	158 697	188 849	231 057	
2	55 194	59 746	64 706	70 109	75 998	82 572	90 085	98 869	109 349	122 417	139 309	161 809	192 552	235 587	
3	56 255	60 895	65 951	71 457	77 459	84 160	91 818	100 771	111 452	124 771	141 988	164 920	196 255	240 118	
4	57 317	62 044	67 195	72 805	78 920	85 748	93 550	102 672	113 555	127 125	144 668	168 032	199 958	244 648	
5	58 378	63 193	68 439	74 153	80 382	87 336	95 283	104 573	115 657	129 479	147 347	171 144	203 661	249 179	
6	59 174	64 055	69 373	75 165	81 478	88 527	96 582	105 999	117 235	131 245	149 356	173 477	206 438	252 577	
7	59 970	64 917	70 306	76 176	82 574	89 718	97 881	107 425	118 812	133 010	151 365	175 811	209 215	255 975	
8	60 766	65 778	71 239	77 187	83 670	90 908	99 181	108 851	120 389	134 776	153 374	178 145	211 992	259 372	
9	61 562	66 640	72 172	78 198	84 766	92 099	100 480	110 278	121 966	136 542	155 384	180 479	214 769	262 770	
10	62 358	67 502	73 106	79 209	85 863	93 290	101 779	111 704	123 543	138 307	157 393	182 813	217 547	266 168	
11	62 889	68 076	73 728	79 883	86 593	94 084	102 645	112 654	124 595	139 484	158 732	184 368	219 398	268 433	
12	63 420	68 651	74 350	80 558	87 324	94 878	103 512	113 605	125 646	140 661	160 072	185 924	221 250	270 699	
13	63 951	69 225	74 972	81 232	88 055	95 672	104 378	114 556	126 698	141 838	161 411	187 480	223 101	272 964	
14	64 481	69 800	75 594	81 906	88 786	96 466	105 244	115 506	127 749	143 016	162 751	189 036	224 953	275 229	
15	65 012	70 374	76 217	82 580	89 516	97 260	106 110	116 457	128 800	144 193	164 090	190 592	226 804	277 495	

Linea di valutazione «d.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	49 091	53 140	57 551	62 356	67 594	73 441	80 124	87 937	97 257	108 880	123 905	143 916	171 260	209 537	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	50 072	54 202	58 702	63 603	68 946	74 910	81 727	89 696	99 203	111 058	126 383	146 795	174 685	213 727	
2	51 054	55 265	59 853	64 851	70 298	76 379	83 329	91 454	101 148	113 235	128 861	149 673	178 111	217 918	
3	52 036	56 328	61 004	66 098	71 650	77 848	84 932	93 213	103 093	115 413	131 339	152 551	181 536	222 109	
4	53 018	57 391	62 155	67 345	73 001	79 317	86 534	94 972	105 038	117 591	133 817	155 430	184 961	226 300	
5	54 000	58 454	63 306	68 592	74 353	80 785	88 137	96 730	106 983	119 768	136 296	158 308	188 386	230 490	
6	54 736	59 251	64 170	69 527	75 367	81 887	89 338	98 050	108 442	121 401	138 154	160 467	190 955	233 633	
7	55 472	60 048	65 033	70 463	76 381	82 989	90 540	99 369	109 901	123 035	140 013	162 625	193 524	236 776	
8	56 209	60 845	65 896	71 398	77 395	84 090	91 742	100 688	111 360	124 668	141 871	164 784	196 093	239 919	
9	56 945	61 642	66 759	72 333	78 409	85 192	92 944	102 007	112 819	126 301	143 730	166 943	198 662	243 063	
10	57 682	62 439	67 623	73 269	79 423	86 294	94 146	103 326	114 277	127 934	145 588	169 102	201 231	246 206	
11	58 172	62 971	68 198	73 892	80 099	87 028	94 947	104 205	115 250	129 023	146 827	170 541	202 943	248 301	
12	58 663	63 502	68 774	74 516	80 775	87 762	95 748	105 084	116 223	130 112	148 067	171 980	204 656	250 396	
13	59 154	64 033	69 349	75 139	81 451	88 497	96 550	105 964	117 195	131 201	149 306	173 419	206 368	252 492	
14	59 645	64 565	69 925	75 763	82 127	89 231	97 351	106 843	118 168	132 289	150 545	174 858	208 081	254 587	
15	60 136	65 096	70 500	76 386	82 803	89 966	98 152	107 723	119 140	133 378	151 784	176 297	209 794	256 682	

Linea di valutazione «e.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	*	48 831	52 885	57 300	62 113	67 487	73 628	80 807	89 372	100 052	113 859	132 247	157 374	192 547	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	*	49 808	53 943	58 446	63 356	68 836	75 100	82 423	91 159	102 053	116 136	134 892	160 522	196 398	
2	46 915	50 784	55 000	59 592	64 598	70 186	76 573	84 039	92 947	104 054	118 413	137 537	163 669	200 249	
3	47 817	51 761	56 058	60 738	65 840	71 536	78 045	85 655	94 734	106 055	120 690	140 182	166 817	204 100	
4	48 719	52 738	57 116	61 884	67 082	72 886	79 518	87 271	96 521	108 056	122 967	142 827	169 964	207 951	
5	49 621	53 714	58 173	63 030	68 325	74 235	80 990	88 887	98 309	110 057	125 245	145 472	173 112	211 802	
6	50 298	54 447	58 967	63 890	69 256	75 248	82 095	90 100	99 649	111 558	126 952	147 456	175 472	214 690	
7	50 975	55 179	59 760	64 749	70 188	76 260	83 199	91 312	100 990	113 059	128 660	149 440	177 833	217 578	
8	51 651	55 912	60 553	65 609	71 120	77 272	84 304	92 524	102 331	114 560	130 368	151 423	180 193	220 467	
9	52 328	56 644	61 347	66 468	72 051	78 285	85 408	93 736	103 671	116 060	132 076	153 407	182 554	223 355	
10	53 005	57 376	62 140	67 328	72 983	79 297	86 512	94 948	105 012	117 561	133 784	155 391	184 915	226 243	
11	53 456	57 865	62 669	67 901	73 604	79 972	87 249	95 756	105 905	118 562	134 923	156 713	186 488	228 168	
12	53 907	58 353	63 197	68 474	74 225	80 647	87 985	96 564	106 799	119 562	136 061	158 036	188 062	230 094	
13	54 358	58 841	63 726	69 047	74 847	81 321	88 721	97 372	107 693	120 563	137 200	159 358	189 636	232 019	
14	54 809	59 330	64 255	69 620	75 468	81 996	89 457	98 180	108 587	121 563	138 338	160 681	191 210	233 945	
15	55 260	59 818	64 784	70 193	76 089	82 671	90 194	98 988	109 480	122 564	139 477	162 003	192 783	235 870	

* Stipendi che non trovano applicazione nel settore dei PF.

*Allegato 3*¹¹¹
(art. 65a cpv. 2)

¹¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1777).

*Allegato 4*¹¹²

¹¹² Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

*Allegato 5*¹¹³
(art. 42a)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria

Età di pensionamento	Piano standard (livello di funzione)			Piano per quadri 1 (livello di funzione)	Piano per quadri 2 (livello di funzione)
	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15
60	80 %	55 %	50 %	50 %	50 %
61	85 %	60 %	50 %	50 %	50 %
62	90 %	70 %	50 %	50 %	50 %
63	95 %	75 %	55 %	50 %	50 %
64	100 %	80 %	60 %	50 %	50 %

¹¹³ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

